

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LOGO
ISTITUZIONALE, DELL'IMMAGINE,
DELLA COMUNICAZIONE E DELL'IDENTITÀ VISIVA**

Regolamento per l'utilizzo del Logo istituzionale, dell'immagine, della comunicazione e dell'identità visiva

ART.1 OGGETTO e FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del logo istituzionale, dell'immagine, della comunicazione e dell'identità visiva dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro per tutelarne il valore nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell'associazione.

Componenti dell'identità visiva sono:

- il logo;
- l'immagine coordinata;
- tutti i grafici di stampa materiale e digitale;
- tutti i format, compresi loghi e sponsor nazionali definiti e utilizzati dall'ufficio di presidenza nazionale;

tali componenti rappresentano l'unicità associativa ANCL e allo stesso tempo il complesso delle attività e delle azioni promosse dalla stessa.

Nel comunicare all'esterno la propria identità visiva, l'ANCL afferma, a tutti i livelli (territoriale, regionale, nazionale) un percorso di strategia di comunicazione integrata.

Il Consiglio Nazionale approva, il presente regolamento di immagine e comunicazione e di identità visiva ANCL necessario a disciplinare le caratteristiche e i colori dei loghi ANCL, le modalità tecniche di riproduzione e stampa, la combinazione con altri marchi, le norme di utilizzo e quelle di registrazione delle testate istituzionali, dei periodici di stampa, degli account istituzionali sul web (siti e social network)

ART.2 TITOLARITA'

I diritti relativi all'utilizzazione del logo sono di piena ed esclusiva proprietà dell'ANCL nazionale con sede in Via Colombo n. 456 - Roma

Il logo, la denominazione e le immagini possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti che a diversi livelli nazionale, regionale, provinciale, ciascuno per le proprie competenze, rappresentano l'ANCL con lo scopo di attestare l'appartenenza alla stessa.

Per soggetti si intendono:

1. Le Unioni Provinciali e il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
2. Il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei conti e il Collegio Regionale dei Probiviri.
3. Il Consiglio Nazionale e il collegio dei Revisori Nazionali e il Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. Il presidente e l'Ufficio di Presidenza nazionale.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL LOGO

Gli elementi base dell'identità visiva del marchio ANCL sono: le diverse immagini o scritte istituzionali, i caratteri tipografici istituzionali, i colori.

QUESTO È IL MARCHIO UFFICIALE DELL'ANCL



In armonia con quanto espresso per il logo ufficiale dell'ANCL, le Unioni Regionali e Provinciali, in quanto articolazioni dell'ANCL sul territorio, sono autorizzati all'utilizzo del logo ANCL nella sola versione "personalizzata" che identifica chiaramente il soggetto titolare della comunicazione e circoscrive l'azione al rispettivo territorio di appartenenza. Nella sostanza, al di sotto della scritta "Sindacato Unitario" è inserita la scritta con la denominazione dell'Unione Provinciale o Regionale territoriale di appartenenza, con lo stesso carattere della scritta "Sindacato Unitario" e con un corpo proporzionalmente uguale.

QUESTO È IL LOGO DELL'UNIONE PROVINCIALE E REGIONALE



Unione Provinciale

Non sono consentite personalizzazioni, imitazioni o derivazioni del logo ANCL; tanto meno loghi appositamente creati. Le unioni provinciali e i Consigli regionali utilizzeranno il logo ufficiale ANCL specificamente personalizzato e non sue imitazioni o derivazioni; tanto meno loghi creati appositamente.

L'obiettivo è sfruttare la notorietà e la riconoscibilità del logo ANCL, la sua semplificazione e riconoscibilità esterna in quanto Associazione nazionale.

L'associato, se in regola con gli obblighi statutari e regolamentari, può utilizzare il logo dell'associazione provinciale di appartenenza nella propria corrispondenza anteponendo la qualifica di associato



Associato
Unione Provinciale

ART. 4 UTILIZZO DEL LOGO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

L'utilizzo del logo da parte di soggetti estranei è possibile solo se autorizzato espressamente dalla segreteria dell'ANCL nazionale nel rispetto del presente regolamento. L'utilizzo dello stesso dovrà considerare le direttive dell'ufficio di presidenza, le linee guida e politiche del Consiglio Nazionale e non dovrà essere in contrasto con le stesse, rispettando la dignità e decoro in tutti gli eventi Associativi.

Gli enti, le associazioni e le imprese che ricevono il patrocinio possono utilizzare il logo limitatamente all'evento a cui lo stesso si riferisce

Il soggetto è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate

ART. 5 RILASCIO DEL LOGO

Tutti gli eventi che, ai vari livelli Nazionale, Regionale e Provinciale, vogliano utilizzare il logo ufficiale ANCL nazionale devono preventivamente presentare la bozza della locandina o del materiale utilizzato per promuovere l'evento. La segreteria Nazionale sulla base delle indicazioni avrà il compito di autorizzare l'uso del logo. Avrà, inoltre, facoltà di richiedere modifiche o integrazioni qualora non siano rispettate le prescrizioni previste dal presente regolamento.

ART. 6 UTILIZZO IN EVENTI FORMATIVI E SOCIAL NETWORK

L'ANCL punta a promuovere a tutti i livelli la funzione di tutela dell'immagine del Consulente del Lavoro e pertanto si avvale di un articolato sistema di comunicazione interna ed esterna, basato anche sulla multimedialità e l'interazione di diversi canali di comunicazione. Pertanto, anche l'uso del sito e dei social dovrà rispettare la logica di sistema, per rendere sempre più interconnessa e visibile l'ANCL e la sua comunicazione.

Relativamente al Merchandising, tutte le articolazioni territoriali sono tenute ad utilizzare i materiali istituzionali e pubblicitari che verranno deliberati dall'UdP.

ART. 7 RESPONSABILITA' CONSEGUENTI DALL'UTILIZZO DEL LOGO

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del logo sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato l'ANCL da ogni responsabilità.

ART. 8 UTILIZZO DEL LOGO DI ALTRI SOGGETTI

L'ANCL nazionale in qualità di unico titolare del logo, qualora decida di stipulare convenzioni-accordi-partnership con altri enti, associazioni, imprese ha facoltà di rendere obbligatorio l'uso di altri loghi a tutte le articolazioni ANCL presenti sul territorio nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale.

ART.9 VIOLAZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento determinerà un'azione a tutela degli interessi dell'ANCL verso l'organismo autore della violazione nei confronti del quale sarà applicata regolare diffida.